

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n°

del

OGGETTO: Contenzioso nullità ex CFL e riconoscimento indennità agente unico dipendente Picuno Mirko, assistito dall'Avvocato Everardo J. Zilio. Determinazioni.

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Il lavoratore Picuno Mirko è stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A. in data 23/09/2000 con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 (ventiquattro) mesi e con l'attribuzione della qualifica di conducente di linea, liv. 7° ex CCNL 1989. Il CFL è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 23/09/2002 e, ad oggi, il lavoratore è in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 158;
- con ricorso notificato in Azienda in data 31/08/2009 il dipendente succitato, patrocinato dall'Avvocato Zilio, ha promosso un giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di formazione e lavoro ed il riconoscimento dell'indennità di agente unico, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna dell'Azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive dovute, oltre oneri accessori;
- con nota del 9 febbraio 2011 (**Ail. 1**) il legale aziendale incaricato, Avvocato Roberto Barberio, ha sottolineato che, in occasione dell'udienza del 9 febbraio u.s., l'Avvocato Zilio aveva verbalizzato la disponibilità del ricorrente a conciliare la controversia, in previsione della successiva udienza dell'11 maggio 2011, nei termini di seguito indicati:
 - 1) € 2'000,00 per il pregresso sulla retribuzione e anzianità convenzionale a decorrere dalla data di assunzione;
 - 2) € 3'000,00 per indennità agente unico;
 - 3) il cfl rimane valido, salvo il ricalco convenzionale e all'attualità dell'anzianità
 - 4) rinuncia all'indennità di agente unico
 - 5) contributo sulle spese legali.
- con nota dell'11 maggio 2011 (**Ail. 2**) il legale aziendale ha comunicato che l'udienza dell'11 maggio è stata rinviata al 13 luglio 2011 per l'espletamento della prova testimoniale e che, comunque, anche in tale occasione l'Avvocato Zilio ha confermato la disponibilità del suo cliente a transigere la controversia alle condizioni già verbalizzate nella precedente udienza del 9 febbraio 2011;
- con successiva nota del 13/05/2011 (**Ail. 3**) il legale aziendale ha sottolineato che l'ipotesi transattiva prospettata prevede due diversi ambiti di rivendicazione: l'impugnativa del Contratto di formazione e lavoro (in linea con altri casi analoghi già definiti) e la rivendicazione di un importo forfetario per il passato a titolo di indennità di agente unico, pur con rinuncia della predetta indennità per il futuro. L'Avvocato aziendale ha sottolineato che la pretesa del riconoscimento dell'agente unico, seppur impostata su motivazioni diverse da quelle del ricorrente, è stata già oggetto di un recente contenzioso definito con esito favorevole per l'Azienda (sentenza Tribunale di Taranto n° 1348/2008), con sentenza peraltro ormai passata in giudicato;
- alla luce di quanto sopra, con nota del 13/07/2011 (**Ail. 4**) è stato comunicato all'Avvocato Barberio che la proposta transattiva sarebbe stata portata comunque all'attenzione del prossimo Consiglio d'Amministrazione per le valutazioni di propria competenza, con invito a rappresentare tali determinazioni al legale di controparte;
- su espressa richiesta aziendale, in relazione alla precitata proposta transattiva in esame, con propria nota del 6 luglio 2011 (**Ail. 5**), inviata a mezzo e-mail, per completezza di valutazioni l'Avvocato Barberio ha ulteriormente riassunto le posizioni delle parti;
- tanto premesso, nel caso di specie, si propone di non poter accogliere la proposta transattiva nella parte relativa al riconoscimento di € 3'000,00 a titolo di agente unico (pur in presenza di una rinuncia) e, quindi, di poter definire la questione secondo i termini delle transazioni già sottoscritte in casi analoghi a quello in esame, con riconoscimento :

- a) della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione (ossia dal 23/09/2000);
- b) del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000;
- c) erogazione di un importo netto di € 2'000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa economica, con la dichiarazione del ricorrente di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia;
- d) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese legali;

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di prendere atto di quanto precisato in premessa ed accogliere, nello spirito di equità e parità di trattamento dei dipendenti, la proposta avanzata dal dipendente Picuno Mirko, al fine di definire transattivamente la controversia avente ad oggetto la nullità del contratto di formazione e lavoro, alle condizioni già autorizzate per altre analoghe controversie e di seguito riportate:
 - a) riconoscimento della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1989, dalla data di prima assunzione (ossia dal 23/09/2000);
 - b) attribuzione del profilo professionale di operatore d'esercizio par. 158, per scivolamento contrattuale, dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000,
 - c) erogazione di un importo netto di € 2'000,00, a totale saldo e stralcio di ogni pretesa economica, con la dichiarazione del ricorrente di non aver null'altro a pretendere in ordine alla pendente controversia;
 - d) l'importo di € 1'200,00 per singolo ricorrente, oltre IVA e CAP, a titolo di spese
- ☐ di dare mandato al legale aziendale di procedere alla redazione dell'atto transattivo nei termini di seguito indicato;
- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla formazione dell'atto transattivo in corso di causa, con precisazione che la sottoscrizione da parte dell'AMAT non comporterà il riconoscimento di ulteriori pretese.

424

[illegible]

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di:	Data: 9 febbraio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT SPA / PICUNO Mirko
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (clori, Pazienza) RG 10241/09 - pross. Ud. 11 maggio 2011

Inoltre, l'avv. Zilio, ha verbalizzato la disponibilità del suo cliente a conciliare la controversia nei termini che vengono fedelmente riprodotti qui di seguito:

- 1) "€ 2.000 per il pregresso sulla retribuzione e anzianità convenzionale o decorrenza dall'assunzione;
- 2) € 3.000 per l'indennità di agente unico;
- 3) Il cfl rimane formalmente valido, salvo il ricalcolo convenzionale e all'attualità dell'anzianità;
- 4) Rinuncia all'indennità di agente unico;
- 5) Contributo sulle spese legali".

Ritengo che il punto sub. 4 debba intendersi riferito per il futuro.

In attesa di eventuali Vs. determinazioni, resto a disposizione per ogni chiarimento del caso.

Con i migliori saluti



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario, soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggerli, usarli, distribuirli e così via. Il messaggio e gli eventuali allegati se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è pubblico (non è segreto). Siete pregati di darne comunicazione ovvia al mittente distruggere il documento e non divulgarne i terzi i contenuti.

[illegible]

8733

Prot. N. 11 MAG. 2011

PRESIDENTE
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE TECNICO
 ESERCIZIO INVIATO
 UNG AFFARI GENERALI
 UA ACQUISIZIONE
 UC CONTABILITA' / FISCALITA'
 UI INFORMATICA
 UP PERSONALE / TURISMO
 UT TECNICO
 UPT PRODOTTI
 URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 SAO

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
 74121 TARANTO
 tel. +39 099/7351536
 fax +39 099/7362875
 e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Marco Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 11 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT SPA / PICUNO Mirko
numero di pagine (inclusa la presente): 1	Tribunale di Taranto (dott. Pazienza) RG 10241/09 - pross. ud. 11 maggio 2011

Faccio seguito ai colloqui intercorsi e comunico che la causa in oggetto è stata rinviata al 13 luglio 2011 per l'espletamento della prova testimoniale. L'avv. Zito mi ha confermato la disponibilità del suo cliente a conciliare la controversia alle condizioni seguenti, riportate nel verbale di udienza del 9 febbraio 2011:

- 1) "€ 2.000 per il pregresso sulla retribuzione e anzianità convenzionale a decorrere dall'assunzione;
- 2) € 3.000 per l'indennità di agente unico;
- 3) Il cfl rimane formalmente valido, salvo il ricalcolo convenzionale e all'attualità dell'anzianità;
- 4) Rinuncia all'indennità di agente unico;
- 5) Contributo sulle spese legali".

Con i migliori saluti

Mar - 2011

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dare immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content thereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

9033
Prot. N° 16 MAG. 2011
Usi: PRESIDENTE ☐
DG: DIRETTORE GENERALE ☐
DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT: DIRETTORE TECNICO ☐
UE: ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG: AFFARI GEN. P.R. SINISTRA ☐
UA: ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UE: CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI: INFORMATICA ☐
UP: PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT: TECNICO ☐
UEPT: PRODOTTI TRACCE ☐
URG: RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
S.G.: STAFF QUALITÀ ☐

Destinatario: Amat spo	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 13 maggio 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT SPA / PICUNO Mirko
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Paziienza) RG 10241/09 - pross. ud. 11 maggio 2011

Con riferimento al contenzioso in oggetto, faccio seguito ai colloqui intercorsi in merito alla proposta transattiva formulata dal ricorrente che, per comodità di lettura, riporto qui di seguito:

- 1) "€ 2.000 per il pregresso sulla retribuzione e anzianità convenzionale a decorrere dall'assunzione;
- 2) € 3.000 per l'indennità di agente unico;
- 3) Il cfl rimane formalmente valido, salvo il ricalcolo convenzionale e all'attualità dell'anzianità;
- 4) Rinuncia all'indennità di agente unico;
- 5) Contributo sulle spese legali".

L'ipotesi prospettata, conformemente al ricorso, prevede due differenti ambiti di rivendicazione concernenti, rispettivamente, l'impugnativa del contratto di formazione lavoro e l'indennità di agente unico.

Con riferimento al primo profilo, la disponibilità a conciliare manifestata dal dipendente è subordinata al versamento, a carico dell'Amat, dell'importo di € 2.000,00 a titolo di "pregresso sulla retribuzione" oltre al "ricalcolo convenzionale ed all'attualità dell'anzianità".

Il punto in questione risulterebbe proposto in linea con le conciliazioni già realizzate dall'azienda con altri dipendenti in materia di CFL.

È altresì richiesto il versamento di ulteriori € 3.000,00 a titolo di "indennità di agente unico"; per la stessa indennità è prevista una rinuncia, evidentemente riferita al futuro.

In altre parole, a seguito del pagamento a forfett del suddetto importo, il ricorrente rinuncerebbe ad ogni ulteriore rivendicazione per la specifica causale.

Segnalo che che la pretesa concernente l'indennità di agente unico - seppur impostata su motivazioni parzialmente differenti da quelle utilizzate dal Picuno - è stata oggetto di un recente contenzioso definito con esito favorevole per l'azienda (sent. Trib. Taranto 1343/2008 - (Amat c. Favale Antonio)), sentenza passata in giudicato.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i migliori saluti

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente distruggere e occultare o non divulgarne a terzi il contenuto.

Prot. az. n° 13355/UP

Taranto, 13 LUG. 2011

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia n. 254
TARANTO

OGGETTO: Contenzioso per nullità CFL e riconoscimento "agente unico" dipendente Picuno Mirko, assistito dall'Avvocato Zilio (data prossima udienza: 13/07/2011). Comunicazione

Con riferimento al contenzioso indicato in oggetto, si comunica che la proposta transattiva formulata dal legale del dipendente Picuno Mirko, trasmessa dalla S.V. con nota del 9 febbraio u.s. e successiva dell'11 maggio u.s., sarà portata all'attenzione del prossimo Consiglio d'Amministrazione di questa Società per le valutazioni di propria competenza.

Si prega di comunicare le predette determinazioni al legale del ricorrente.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Att. 5

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: siassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 6 luglio 2011
all'indirizzo mail: menenti@amat.ta.it	Oggetto: AMAT SPA / PICUNO Mirko
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Pazienza) RG 10241/09 – pross. ud. 13 luglio 2011

Con riferimento alla posizione indicata, faccio seguito alla mia del 13.05.11 ed ai colloqui intercorsi.

In considerazione dell'avversa proposta transattiva, con particolare riferimento alla richiesta dell'importo di € 3.000,00 a titolo di "indennità di agente unico" ritengo utile riassumere le posizioni delle parti sulla rivendicazione in questione.

TESI DI PARTE RICORRENTE

Il presupposto su cui Picuno fonda la sua pretesa è la nullità del CFL con conseguente retrodatazione del contratto definitivo a partire dal 23.09.00 (periodo antecedente alla nuova classificazione del personale avvenuta con CCNL 27.11.00). Secondo l'avversa prospettazione "*poichè l'Amat assegnò al ricorrente, dal primo giorno di lavoro e stabilmente, le mansioni di agente unico ... il ricorrente ha diritto ad ottenere il trattamento retributivo corrispondente alla categoria superiore a cui è stato adibito, posto che tali mansioni non furono assegnate per sostituire altro lavoratore*".

Viene dunque invocata l'applicazione dell'art. 2103 cc.

Inoltre, si afferma che anche a seguito della disdetta (ritenuta formalmente legittima) dell'accordo aziendale del 26.02.1972 – avvenuta con delibera CdA Amat n. 45 del 21.03.97 – l'azienda ha continuato ad adibire i nuovi assunti alle mansioni di agente unico. In altre parole, si sostiene la tesi per cui "*dal marzo 1997 al gennaio 2001 il sistema di agente unico poteva essere lecitamente adottato ... con esclusivo riferimento ai conducenti di linea cui era applicabile la disciplina aziendale*" oggetto della disdetta.

La condotta dell'Amat è ritenuta dal dipendente contrario alle "*norme contrattuali collettive nazionali (di cui al CCNL 1976) ... ed in contrasto con i principi di correttezza (art. 1176 cc) e buona fede (art. 1375 cc)*".

Sulla base della ricostruzione di cui sopra, "*ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1374 cc, si chiede che il Giudice del lavoro integri la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile ... dichiarando applicabile al ricorrente, in via equitativa e/o analogica, la medesima parte economica dei contratti aziendali applicato ai*

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

dipendenti, già conducenti di linea al 27.03.1997, con decorrenza dalla data di assunzione e senza soluzione di continuità ... sino alla fine del rapporto di lavoro". Si afferma, inoltre, che "l'AMAT ha posto in essere un atto discriminatorio nei confronti del ricorrente e di quanti come lui in azienda sono stati assunti successivamente al 27.3.1997, per la mancata retribuzione dell'agente unico".

POSIZIONE AZIENDALE

Il CCNL applicabile (27.11.00) al rapporto dedotto prevede che "ai fini dell'attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti". Inoltre, tale accordo nazionale, comprende nella qualifica posseduta dal Picuno (operatore di esercizio) anche le mansioni c.d. di agente unico.

Nell'ipotesi in cui dovesse essere dichiarato nullo il CFL, il precedente CCNL (25.07.97) non contiene alcuna previsione e disciplina che legittimi la rivendicazione di un'indennità di agente unico.

Sulla base del principio di non ultrattività "i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato tra le parti ... le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale" (Cass. Civ. Sez. Unite 11325/05); "il lavoratore ... non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente ...". Dunque, eventuali norme contenute in accordi nazionali precedenti non potrebbero essere utilmente invocate dal Picuno.

La delibera del CdA Amat n. 45/97, con cui l'azienda ha proceduto, con riferimento alle nuove assunzioni, alla disdetta degli accordi aziendali economici e normativi è legittima in quanto la recedibilità ad nutum dei rapporti di durata a tempo indeterminato è principio generale dell'ordinamento (Cass. 19849/04, Cass. 19351/07).

Le mansioni di agente unico non sono configurabili come "mansioni superiori" e, in ogni caso, al rapporto di lavoro degli autoferrottrvieri non è applicabile l'art. 2103 cc (v. tra le altre, Tribunale di Taranto 2885/09, Cass. 9504/04).

L'adibizione alle mansioni superiori può diventare definitiva solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 18 RD 148/1931 (vacanza del posto in organico, affidamento non temporaneo delle funzioni superiori con lettera del direttore di esercizio, reggenza per almeno sei mesi in un anno, posto che non deve essere coperto mediante concorso).

Per il resto valgono le considerazioni già espresse.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i migliori saluti.

Avv. Roberto Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marcobarberio@libero.it
Inviato: mercoledì 6 luglio 2011 10.11
A: menenti
Oggetto: AMAT / PICUNO Mirco



PICUNO Mirko (mail
06.07.11).p...

Gent.ma dott.ssa,
faccio seguito ai colloqui intercorsi ed allego una nota relativa alla
questione "agente unico".
Con i migliori saluti
Marco Barberio

Prot. n. 12781
Data 06 LUG. 2011
F PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPP PRODOTTI TRAFFICO ☐
URC RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
GRG GRUPPO RAGIONERIA ☐
☐